

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 929 del 24/01/2012

Rilascio - Anteriore a notifica del ricorso - Necessità - Modalità - Art. 365 cod. proc. civ. -
Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso - Condizioni.

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell'apposito albo, richiesta dall'articolo 365 cod. proc. civ., è essenziale, da un lato, che la procura si rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall'altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale. Essa, inoltre, non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui all'art. 45 comma 9, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69, "ratione temporis" applicabile, che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati, salvo il suo conferimento mediante le forme dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata, alla stregua del secondo comma dello stesso art. 83.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 929 del 24/01/2012